

## **Appendice 3**

### **Quadro delle concessioni di acqua pubblica**

### **Appendice 3 - Quadro delle concessione di acqua pubblica**

La presente appendice contiene due documenti:

- il primo, “Quadro normativo e linee guida in materia di concessioni all’eduzione di acque pubbliche, ai fini della redazione dei Piani d’Ambito di cui all’articolo 11 comma 3 della Legge 3694”, fornisce l’inquadramento giuridico della materia in vista dell’affidamento unitario della gestione del servizio idrico integrato a scala di ambito.
- il secondo, “Ricognizione dello stato delle concessioni di acqua pubblica per le fonti utilizzate a scopo civile”, si riferisce allo stato delle concessioni di acqua pubblica per le fonti presenti nel territorio d’ambito. Esso consta di due parti: le schede descrittive di ciascun comune e una tabella riassuntiva dello stato delle concessioni per tutti i centri del territorio dell’ATO.

**Quadro normativo e linee guida in materia di concessioni  
all'eduzione di acque pubbliche, ai fini della redazione dei Piani  
d'Ambito di cui all'art.11comma 3 della Legge 36/94.**



## **Premessa**

La disciplina giuridica delle acque in Italia, sin dall'unificazione legislativa, ha registrato un suo costante e progressivo processo di attrazione all'area pubblica.

Le ragioni di tale tendenza sono da ricercarsi in diversi fattori, quali:

la limitatezza, in relazione all'aumento dei fabbisogni, della disponibilità della risorsa idrica;

la necessità di contemperarne i diversi e spesso confliggenti usi (potabile, agricolo, industriale ed, in particolare, idroelettrico);

la pressante esigenza di affermare logiche di salvaguardia dell'integrità quantitativa e qualitativa delle acque medesime.

L'epigono di questo processo evolutivo ha trovato sintesi nella legge 18 maggio 1989, n.183, nella legge 5 gennaio 1994, n.36 e nei provvedimenti attuativi di quest'ultima, in particolare, il D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238, oltre che nelle previsioni normative contenute nel D.L.vo 18. agosto 2000, n.258 pure, modificativo del R.D. 11 dicembre 1933, n.1775.

Queste normative delineano un quadro d'insieme, composito ed articolato, al quale bisogna fare riferimento per individuare quali provvedimenti amministrativi garantiscano l'utilizzo legittimo delle acque ed in quale ottica avvenga la istruttoria ed il rilascio dei detti provvedimenti e per accertare quali soggetti sono legittimati ad essere o divenire titolari dei provvedimenti medesimi.

Si cercherà, infine, di analizzare le problematiche che possono venire in rilievo nella definizione dei piani d'Ambito, di cui all'art.11 comma 3 della legge 36/94, per gli aspetti, per l'appunto, correlati alle derivazioni ed utilizzazioni delle acque pubbliche, sia superficiali che sotterranee.

Per meglio comprendere l'attuale disciplina in materia di concessione alle eduzione, appare opportuno ricostruire, sia pur succintamente, l'evoluzione normativa del concetto di demanialità e pubblicità delle acque e la connessa evoluzione del sistema degli usi delle acque.

**I - Demanialità e pubblicità delle acque: dal Regolamento 24 Gennaio 1917, n.85 all'art.1 della legge 5 Gennaio 1994, n. 36.**

I primi criteri di massima per qualificare un'acqua come pubblica si rinvennero nel regolamento 24 gennaio 1917, n. 85, poi trasfuso nell'art.3 del R.D. 9 dicembre 1919. N.2161.

Il regolamento stabiliva, in particolare, che ai fini della iscrizione negli elenchi delle acque pubbliche, già istituiti con la legge 10 agosto 1884 n.2644, le acque dovevano essere considerate, tanto isolatamente per la loro portata o per l'ampiezza del bacino imbrifero di riferimento, quanto in relazione al sistema idrografico al quale appartenevano, accertando la loro attitudine ad essere utilizzate o, comunque, destinate a qualsiasi uso di pubblico interesse.

Si veniva, così, ad affermare, per la prima volta, un criterio guida per qualificare come pubblica un'acqua, ossia la sua attitudine ad essere utilizzata o, comunque, destinata ad usi di pubblico interesse.

Gran parte delle incertezze della dottrina e della giurisprudenza intorno alla determinazione del concetto di acque pubbliche e del precitato criterio discrezionale, trovarono, poi, compiuta definizione nel T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con il R.D. 11 Dicembre 1933 n.1775, il quale all'art.1 così recitava: *“Sono pubbliche tutte le acque sorgenti, fluenti e lacuali, anche se artificialmente estratte dal suolo, sistemate ed incrementate, le quali, considerate sia isolatamente per la loro portata o per l'ampiezza del rispettivo bacino imbrifero, sia in relazione al sistema idrografico al quale appartengono, abbiano od acquistino attitudine ad usi di pubblico generale interesse”*.

La norma, quindi, non si limitava a riprendere il criterio guida affermato dal legislatore del 1917, sull'uso di pubblico generale interesse che l'acqua doveva avere o acquisire per essere qualificata come pubblica, ma stabiliva che tale criterio poteva essere applicato, ai fini della dichiarazione di demanialità, non solo alle acque superficiali ma anche alle acque artificialmente estratte dal suolo, sistemate ed incrementate.

Lo stesso articolo 1 del T.U. 1933, al comma secondo, stabiliva, poi, che le acque già qualificate come pubbliche, o quelle che tali venivano qualificate, dovevano essere iscritte, secondo una precisa procedura, in appositi elenchi distinti per Province.

In coerenza con l'impianto normativo sopra delineato, il codice civile, approvato con R.D. 16.3.1942 n.262, uniformandosi al concetto giuridico di acqua pubblica, ha previsto all'art.822 fra i beni del demanio pubblico, oltre i fiumi, torrenti e laghi, le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia.

In concreto, l'accertamento della demanialità di un'acqua comportava una specifica indagine, prevalentemente di fatto e soprattutto tecnica, diretta ad accertare, caso per caso, se essa, singolarmente considerata ed in relazione al bacino imbrifero di riferimento, poteva o meno avere attitudini agli usi menzionati dalla legge.

Verificata ed accertata l'attitudine di un'acqua a servire usi di pubblico generale interesse, l'amministrazione titolare del demanio idrico, ne riconosceva e dichiarava la pubblicità con la iscrizione nel relativo elenco.

In linea con il succitato principio, sia la giurisprudenza che la dottrina, sono sempre stati concordi nel ritenere che l'iscrizione nell'elenco delle acque

pubbliche avesse, comunque, natura meramente dichiarativa e non costitutiva della demanialità della risorsa.

Il sistema normativo delineato dal T.U. 1933 e dallo stesso codice civile del 1942, ammetteva, quindi, argomentando *a contrario*, la categoria, sia pure residuale, delle acque private, ossia di quelle risorse che a norma dell'art.1 del T.U. 1933, non erano da iscriversi negli elenchi delle acque pubbliche, in quanto prive di attitudine a soddisfare fini di pubblico interesse.

Tuttavia, il carattere "aperto" dell'art.1 comma 1 del T.U. 1933 consentiva, in presenza di un interesse pubblico sopravvenuto, di restringere, in qualunque momento, la già residuale categoria delle acque private.

Con l'entrata in vigore della legge 36/94 la situazione sopra delineata subisce un processo di semplificazione in quanto la demanialità del bene acqua viene affermata direttamente dalla stessa legge, che all'art.1 così testualmente recita: *"Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal suolo sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà"*.

La demanialità delle acque discende oggi, in particolare, dal combinato disposto dell'art.822 c.c. e dall'art. 1 della legge succitata, in forza del quale per qualificare come pubblica una determinata risorsa idrica non è più necessario effettuare alcuna valutazione in merito al sotteso pubblico generale interesse.

Al riguardo, la stessa Corte Costituzionale con sentenza del 19 luglio 1996 n.259, ha avuto modo di precisare la reale portata dell'art. 1 della legge 36/94, affermando che, per ragioni di tutela e salvaguardia delle risorse idriche e per garantirne un utilizzo secondo criteri di priorità e solidarietà, si è sancita la generale appartenenza delle acque allo Stato, non tanto sotto il profilo del loro dominio, quanto sotto il profilo del regime d'uso.

Testualmente la Suprema Corte di Cassazione afferma che: *"la pubblicità delle acque ha riguardo al regime dell'uso di un bene divenuto limitato, come risorsa comune, mentre il regime pubblico o privato della proprietà del suolo in cui esso è contenuto diviene indifferente in questa sede di controllo di costituzionalità dell'art.1 comma 1, legge n.36 del 1994, potendo formare oggetto di una questione di legittimità costituzionale solo in presenza di acquisizione coattiva di manufatti e opere o terreni necessari per la captazione o l'utilizzo"*

In ultimo, il principio della ormai generale pubblicità delle acque è stato riaffermato con il regolamento di attuazione di talune disposizioni della legge 36/94, approvato con D.P.R. 238 del 18.2.991, che all'art.1 così recita: *"Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico tutte le acque sotterranee e le acque superficiali, anche raccolte in invasi e cisterne"*

Lo stesso regolamento al successivo art.2, in coerenza con la dichiarata natura pubblica di tutte le acque affermata dall'art. 1 della legge 36/94, ha disposto l'abrogazione dell'art. 1 ed in parte, degli articoli 103 e 104 del R.D. 11 dicembre 1933, n.1775, sancendo così, fra l'altro, la abolizione, perché diventa superflua, della iscrizione delle acque negli appositi elenchi distinti per Provincia.

L'articolo in parola al comma 2, con riferimento agli elenchi già approvati ha, però, chiarito che: *"i provvedimenti di approvazione degli elenchi delle acque"*

---

<sup>1</sup> In G.U.R.I. del 26.7.99 serie generale n. 173,

*pubbliche già efficaci alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano in vigore per ogni effetto ad esso attribuito dalle leggi vigenti”.*

Conclusivamente, quindi, il principio della generale pubblicità di tutte le acque deve ormai ritenersi consolidato nel nostro vigente ordinamento giuridico.



## II - quadro normativo in materia di derivazione ed utilizzazione delle acque pubbliche.

La disciplina relativa all'utilizzazione delle acque pubbliche è collegata, per l'appunto, alla ormai generale riconosciuta demanialità delle stesse risorse idriche, sia pure intesa, nella accezione data dalla Corte Costituzionale, sotto il profilo: *“del regime di utilizzo piuttosto che sul regime della proprietà”*.

Secondo l'art.822 c.c. comma primo: *“ Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade ed i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi, e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia..... ”*.

Proprio con riguardo a quest'ultima previsione, poiché l'art.1 della legge 36/94 ha affermato la pubblicità di tutte le acque, le stesse sono oggi in generale da ritenersi soggette alla condizione giuridica del demanio pubblico e, specificatamente, per quanto attiene al loro utilizzo, alla disciplina all'uopo prevista dall'art.823 dello stesso codice civile.

Quest'ultima norma, al primo comma, stabilisce, infatti, che: *“I beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano”*.

Nello specifico, avuto riguardo all'art.823 del c.c. ed alle leggi di settore, l'attuale disciplina delle derivazioni ed utilizzazioni delle acque pubbliche è desumibile dalle seguenti vigenti normative:

- R.D. 14.8.1920 n.1285 “Regolamento per le derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche”;
- R.D. 11.12.1933 n.1775 “Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”;
- L.4.2.1963 n.129 “ Piano Regolatore Generale degli Acquedotti e delega al Governo ad emanare le relative norme di attuazione” ;
- D.P.R. 11.3.1968 n.1090 “ Norme delegate previste dall'art.5 della L.4.2.1963 n.129”;
- D.P.R. 3.8.1968 “ Approvazione del P.R.G.A di cui alla L.4.2.1963 n.129”;
- L. 18.5.1989 n.183 “Legge quadro sulla difesa del suolo”;
- D.lg. 12.7.1993 n.275 “ Riordino in materia di concessione di acque pubbliche”;
- L. 5.1.1994 n.36 “ Disposizioni in materia di risorse idriche” ;
- D.P.C.M. 4.3.1996 “ Disposizioni in materia di risorse idriche”;
- D.lg. 31.3.1998 n.112 “ Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del capi I della legge 15.3.1997 n.59;
- D.P.R.238 del 18.2.1999 “Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della L. 5.1.1994 n.36 “ Disposizioni in materia di risorse idriche” ;
- L.30.4.1999 n.136 art.28 “Norme in materia di difesa del suolo e di risorse idriche“
- D.L.vo n.258 del 18.8.2000 “ Disposizioni correttive ed integrative del D.lg. 11.5.1999 n.152 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento”.

Come meglio si accerterà nel prosieguo le acque possono divenire oggetto di diritti a favore di terzi nel modo stabilito dalle leggi succitate, ossia con l'ottenimento di un apposito e specifico provvedimento amministrativo: la concessione alla eduazione.

### **III -La concessione all'eduzione da provvedimento puntuale a strumento di pianificazione e programmazione degli usi delle acque.**

La concessione alla eduzione, specificatamente prevista nell'art.2 del T.U.1933, provvedimento amministrativo che legittima a termine dell'art.823 del c.c., l'uso del bene demaniale acqua, ha subito nel tempo, come si vedrà, una sostanziale evoluzione.

Infatti, in un recente passato la concessione all'eduzione di acque pubbliche si configurava, in coerenza con la sua natura giuridica, come tipico provvedimento amministrativo puntuale, attraverso il quale, cioè, la pubblica amministrazione, titolare del demanio idrico, con un'ampia discrezionalità, decideva in ordine ai diritti e sul tipo di utilizzazione idrica da preferire su una determinata e precisa fonte idrica.

In particolare, l'armonizzazione dei diversi e spesso confliggenti usi avveniva, caso per caso, con il singolo provvedimento amministrativo, rilasciato al di fuori di una preventiva attività di pianificazione generale ed in assenza di criteri di priorità predeterminati.

Tale impostazione comincia a mutare con la legge 4.2.1963 n.129 istitutiva del Piano Regolatore Generale degli Acquedotti e con le relative norme di attuazione, approvate con il d.p.r. 11.3.1968 n.1090, che rappresentano il primo tentativo di pianificazione in materia.

In questo nuovo contesto, al provvedimento concessorio, quale atto amministrativo analitico di una precisa fonte idrica, viene, pure, demandato il compito di contemplare le esigenze di programmazione degli usi delle risorse, alla luce delle istanze rilevate e previste nel PRGA che proprio ai fini programmatori e di pianificazione generale rappresenta, comunque, uno strumento a carattere settoriale riferito, però, al solo uso potabile.

Un più efficace e razionale tentativo di superare la logica dell'uso specifico delle singole risorse idriche, disancorata, cioè, da una visione organica e programmata di tutti i possibili bisogni ed usi è, invece, rappresentato dalla legge 18.5.1989, n.183, che si prefigge, anche attraverso la istituzione di una specifica autorità denominata "Autorità di Bacino", di assicurare: "...la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizioni e la gestione del patrimonio idrico, per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi".(art. 1 comma 1)

In quest'ottica, la legge quadro sulla difesa del suolo introduce in materia di concessione di derivazione di acque pubbliche il principio generale della loro utilizzazione secondo i diversi usi, seguendo le previsioni stabilite in un piano di bacino idrografico che deve, tra l'altro, contenere:

- le direttive alle quali si uniformerà l'utilizzazione delle acque (art.17 comma 3 lett. c);
- la programmazione e l'utilizzazione delle risorse idriche (art.17 comma 3 lett. e);
- il rilievo conoscitivo delle derivazioni in atto (art.17 comma 3 lett. p);
- il piano delle possibili utilizzazioni future, sia per le derivazioni che per gli altri scopi, distinti per tipologie di impiego e secondo le quantità (art. 17 comma 3 lett. r).

La legge all'esame, tuttavia, pur movendosi nell'ottica della pianificazione e della programmazione, tralascia di contemplare il PRGA tra i piani che devono adeguarsi a quello di bacino e tralascia pure di definire una disciplina di raccordo con le disposizioni previgenti, contenute nel T.U. 1933 e relative, per l'appunto, alle concessioni di derivazioni.

A coprire tale lacuna, seppure sempre in modo disorganico, ha cercato di provvedere il D.L.vo 12.luglio 1993, n.275 che nel riordinare la disciplina delle concessioni di acque pubbliche, ha sancito un preciso collegamento con la legge 183 sulla difesa del suolo, aggiungendo il comma 1 bis all'art.7 del T.U.1933.

Tale ultima disposizione ha stabilito che le domande relative sia a piccole che a grandi derivazioni, devono essere trasmesse alle Autorità di Bacino, ossia agli organismi che la legge sulla difesa del suolo ha creato ed ha istituzionalmente preposto al settore.

L'Autorità di Bacino territorialmente interessata è chiamata, quindi, nel procedimento di istruttoria della concessione ad esprimere un apposito parere sulla compatibilità della utilizzazione dell'acqua con le previsioni del piano di bacino e, nel caso in cui questo non fosse ancora approvato, sull'equilibrio del bilancio idrico o idrogeologico.

Lo stesso D. Lgs. 275/93, inoltre, ridefinisce i criteri per la comparazione di domande di concessione concorrenti ed i criteri per il rilascio di concessioni di derivazioni, introducendo, tra l'altro, il concetto :

- della priorità dell'uso potabile;
- del mantenimento del minimo deflusso costante vitale da assicurare ai corsi d'acqua ed ai prelievi di falda;
- dell'equilibrio dell'uso delle risorse per mantenerne le caratteristiche qualitative e quantitative.

L'art.5 del medesimo decreto legislativo, a parziale modifica dell'art.12 del T.U. 1933, si segnala, inoltre, per avere stabilito che nel rilascio di concessioni di derivazioni d'acqua, l'utilizzo di risorse qualificate, con riferimento a quelle prelevate da sorgenti o da falde, possa essere assentito per usi diversi da quello potabile, solo nei casi di ampia disponibilità delle risorse.

In questo nuovo contesto, il provvedimento concessorio, sia relativo alle piccole derivazioni sia relativo alle grandi derivazioni, come identificate ai sensi dell'art. 1 del D.L.vo 12 luglio 1993 n.275, finisce di essere il provvedimento finale di un processo di contemplazione della singola fonte considerata, avulso da ogni riferimento generale sulla programmazione quantitativa - qualitativa degli usi delle risorse idriche, per diventare strumento di pianificazione generale.

A conclusione di questo lungo e non certo lineare percorso normativo il potere concessorio correlato agli usi delle acque subisce un ulteriore condizionamento e, per certi versi, un ridimensionamento per effetto della legge 5.1.1994 n. 36, così detta " Galli", che si segnala, anche, per aver imposto agli enti locali territoriali l'obbligo, già previsto come facoltà dalla legge 183/89, di organizzare il servizio idrico integrato, come definito all'art.4 lettera f), in ambiti territoriali ottimali, definiti ai sensi dell'art. 8 della medesima legge.

La normativa surrichiamata rappresenta la sintesi delle istanze già contenute nella succitata legge 183/89 e nel D. Lgs. 275/93, introducendo un'organica disciplina sostanziale dei possibili usi ammessi e della loro priorità.

La legge "Galli" porta di fatto con il ridurre, ulteriormente, la discrezionalità del soggetto concedente nella selezione degli interessi sottesi alla singola fonte idrica, ciò nella consapevolezza che le "acque costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà" e che ogni loro uso "è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale" (Art.1 commi 1 e 2 L. 36/94)

In particolare, l'art. 2 della citata legge, affermando la sostanziale subordinazione di tutte le utilizzazioni alla tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche, ha sancito che: *"L'uso dell'acqua per il consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo. Gli altri usi sono annessi quando la risorsa è sufficiente e a condizione che non ledano la qualità dell'acqua per il consumo umano"*.

Ed ancora, il successivo art.3 correlandosi alla legge 183 sulla difesa del suolo ed al fine di assicurare l'equilibrio tra le risorse idriche ed i fabbisogni per i diversi usi, stabilisce che: "L'Autorità di Bacino competente definisce ed aggiorna periodicamente il bilancio idrico diretto ad assicurare l'equilibrio fra le disponibilità di risorse reperibili o attivabili nell'area di riferimento ed i fabbisogni per i diversi usi, nel rispetto dei criteri e degli obiettivi di cui agli art.li 1 e 2.

Per assicurare l'equilibrio tra risorse e fabbisogni l'Autorità di Bacino competente adotta, per quanto di competenza, le misure per la pianificazione dell'economia idrica in funzione degli usi cui sono destinate le risorse.

*Nei Bacini idrografici caratterizzati da consistenti prelievi o da trasferimenti, sia a valle che oltre la linea di displuvio, le derivazioni sono regolate in modo da garantire il livello di deflusso necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi esistenti.*

A completare il quadro della attività di pianificazione e programmazione, che deve posizionarsi a monte dei singoli provvedimenti concessori, il successivo art. 4 comma 1 lett. d) della legge all'esame, realizza quel collegamento tra il PRGA ed i piani di Bacino tralasciato dalla legge 183/89, demandando ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la fissazione delle: *"... metodologie ed i criteri generali per la revisione e l'aggiornamento del PRGA, e successive varianti, di cui alla legge 4.2.1963 n.129 e successive modificazioni, da effettuarsi su scala di bacino"*.

In attuazione del succitato art.4 il D.P.C.M. 4.3.1996 recante *"Disposizioni in materia di risorse idriche"* ha, così, attribuito alle Regioni il compito di provvedere: *"all'aggiornamento del PRGA per ciascun ambito territoriale ottimale delimitato a norma dell'art.8 della legge 5.1.1994 n.36, di intesa con gli enti locali ricadenti negli stessi ambiti e nelle forme e nei modi di cooperazione definiti a norma dell'art.9 della legge citata, tenuto conto della ricognizione e del programma degli interventi di cui all'art.11 comma 3 della stessa legge"* (art.3 D.P.C.M. 4.1996)

Le singole Regioni, quindi, d'intesa con i vari enti locali territoriali ricompresi negli ambiti territoriali ottimali ed organizzati in Autorità d'ambito, dovranno provvedere all'aggiornamento del PRGA raccordando e rendendo coerenti tra loro

le previsioni del PRGA con quelle contenute nei singoli piani d'ambito, che ciascuna Autorità d'ambito, dovrà approvare, a termine dell'art.11 comma 3 della legge 36/94.

Sempre in tema di concessioni è lo stesso DPCM 4.3.1996 al punto 3 del suo allegato a precisare che le amministrazioni competenti al rilascio dei provvedimenti di utilizzazione sono tenute a verificare la conformità dei singoli atti autorizzativi alla disciplina pianificatoria in materia, le cui direttive sono stabilite dal decreto medesimo.

L'obiettivo della pianificazione delle utilizzazioni in funzione della salvaguardia qualitativa e quantitativa delle risorse è stato, in ultimo, riaffermato dal Decreto Legislativo 18.8.2000 n.258 recante: “ *Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 11.5.1999, n.152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento a norma dell'art.1, comma 4, della legge 24.4.1998, n.128*”.

Tale obiettivo è, infatti, sancito espressamente nel testo coordinato dell'art.22 del decreto legislativo 152, come modificato dall'art.6 del decreto legislativo 258/00, avente ad oggetto, per l'appunto, “*pianificazione del bilancio idrico*” che di seguito si riporta:

“ *La tutela quantitativa della risorsa concorre al raggiungimento degli obiettivi di qualità attraverso una pianificazione delle utilizzazioni delle acque volta ad evitare ripercussioni sulla qualità delle stesse ed a consentire un consumo idrico sostenibile.*

Nei piani di tutela sono adottate le misure volte ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico come definito dalla Autorità di Bacino, nel rispetto delle priorità della legge 5.1.1994 n.36, e tenendo conto dei fabbisogni, delle disponibilità, del minimo deflusso vitale, della capacità di ravvenamento della falda e delle destinazioni d'uso della risorsa compatibili con le relative caratteristiche qualitative e quantitative.

1. *Le Regioni definiscono, sulla base delle linee guida di cui al comma 4 e dei criteri adottati dai comitati istituzionali delle autorità di bacino, gli obblighi di istallazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua pubblica derivati, in corrispondenza dei punti di prelievo e, ove presenti, di restituzione, nonché gli obblighi e le modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni all'autorità concedente per il loro successivo inoltro alla Regione ed alle Autorità di Bacino competenti. Le Autorità di Bacino provvedono a trasmettere i dati in proprio possesso alla Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente secondo le modalità di cui all'art.3 comma 7.*
2. *Il Ministro dei Lavori Pubblici provvede, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a definire, di concerto con gli altri ministri competenti e previo intesa con la Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, le linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del minimo di deflusso vitale. ( segue)*

In definitiva, quindi, si è, ormai, venuta a contrarre l'area di discrezionalità dell'attività amministrativa, in sede di istruttoria e rilascio delle concessioni alla

eduazione, dovendo ogni decisione in merito essere coerente con le indicazioni degli strumenti di pianificazione ( PRGA e Piano di bacino idrografico e di bilancio idrico) che, a regime, condizioneranno, a monte, ogni determinazione conseguente.

La legge 36/94 pone, comunque, dei precisi vincoli in ordine alla priorità dell'uso potabile e sulla gerarchia delle altre utilizzazioni, che operano sia a livello di redazione degli strumenti di programmazione sopra citati, sia a livello di istruttoria del singolo provvedimento concessorio.

La forza vincolante ed immediatamente precettiva della "Galli" relativamente alle priorità ed agli usi delle risorse idriche, è tale che anche quando gli strumenti di pianificazione previsti non siano ancora attuati o aggiornati, l'amministrazione concedente si trova, comunque, di fronte a dei vincoli operativi che è tenuta da subito ad osservare ed applicare.

**IV - La permanente necessità del provvedimento di concessione.**

In questo nuovo contesto normativo nel quale è la legge a stabilire direttamente una rigida priorità degli usi delle risorse e nel quale sono gli strumenti di pianificazione a condizionare a monte ogni utilizzo delle singole risorse idriche in un'ottica di ambito o di bacino; in un sistema che, quindi, ha ridotto, di fatto, gli spazi di discrezionalità nella istruttoria delle singole richieste di concessione, viene da chiedersi se un provvedimento in tal senso sia ancora necessario.

La risposta al quesito non può che essere affermativa. Intanto perché, a prescindere dalle previsioni generali ed astratte contenute nelle leggi, il nostro ordinamento giuridico prevede che gli stessi precetti normativi trovino attuazione tramite quella funzione di amministrazione attiva e contemplativa del caso concreto, sempre riservata alla P.A., che ha come suo momento conclusivo, per l'appunto e tra gli altri, il provvedimento amministrativo.

Vale qui rilevare come la concessione, tipico provvedimento amministrativo, sia l'atto necessario per legittimare l'uso dei beni demaniali, ai quali, come detto, appartengono ormai tutte le acque.

Sia il PRGA, sia il piano di bacino idrografico ed anche lo stesso piano d'ambito sono e rimangono pur sempre degli strumenti di programmazione e di pianificazione generale, che non possono sostituire il singolo provvedimento amministrativo, strumento di regolamentazione dell'uso specifico riferito alla risorsa considerata e fonte di posizioni giuridiche soggettive sostanziali.

Va osservato, infine, come è la stessa legge 36/94, specificatamente all'art.34, a ribadire la necessità del provvedimento concessorio, dettando all'uopo, come si vedrà, uno specifico regime transitorio finalizzato a disciplinare la materia.

La normativa in parola, in definitiva, non contiene, come opportunamente avrebbe dovuto, una disciplina di raccordo o modificativa del T.U. 1933 in tema di provvedimenti autorizzativi all'uso delle acque, che concepiti come provvedimenti amministrativi puntuali, analitici e di componimento degli interessi relativi al singolo caso, devono oggi essere riconvertiti a strumenti amministrativi capaci di perseguire i più ampi disegni di pianificazione degli usi e dei vincoli imposti dalla medesima legge.

Se, in atto, quindi, non si potranno più concedere utenze di derivazioni incompatibili con le previsioni e con gli eventuali vincoli di piano, rimane ferma la necessità di legittimare l'uso di una determinata risorsa idrica attraverso uno specifico provvedimento concessorio o autorizzativo che trovano la loro disciplina nel T.U. 1933, integrato e modificato nei termini che di seguito si precisano.



**V - Assetto istituzionale delle competenze all'istruttoria ed al rilascio dei provvedimenti di concessione all'eduzione e soggetti legittimati a divenirne titolari.****Durata delle concessioni.**

Riaffermata la permanente necessità del provvedimento di concessione come atto che legittimano l'uso della risorsa idrica si pone alla attenzione la necessità di individuare:

1. Quali autorità siano oggi ritenute competenti ad istruire ed a rilasciare i provvedimenti concessori;
2. Quali soggetti, nel contesto normativo delineato dalla legge 36/94, siano legittimati a richiedere ed a divenire titolari dei provvedimenti amministrativi che autorizzano le eduzione di acque pubbliche.
3. Quale sia la durata delle concessioni.

*1 Per quanto attiene alla prima questione, come è noto, l'art.6 del T.U. 1933 opera una precisa distinzione tra piccole e grandi derivazioni, basata sulla portata di acqua che si intendeva derivare.*

Sono considerate grandi derivazioni ai sensi dell'art.6 del R.D. 1775/33, modificato dall'art.1 del D.Lgs.275/93, quelle che eccedono i seguenti limiti:

- a) per produzione di forza motrice: potenza nominale media annua KW 3.000;
- b) per acqua potabile: litri 100 al minuto secondo;
- c) per irrigazione: litri 1.000 al minuto secondo od anche meno se si possa irrigare una superficie superiore ai 500 ettari;
- d) per bonificazione per colmata: litri 5.000 al minuto secondo;
- e) per usi industriali, inteso tale termine con riguardo ad usi diversi da quelli espressamente indicati in precedenza: litri 100 al minuto secondo;
- f) per uso ittiogenico: litri 100 al minuto secondo;
- g) per costituzione di scorte idriche a fini di uso antincendio e sollevamento a scopo di riqualificazione di energia: litri 100 al minuto secondo.

Nel casi in cui la derivazione sia ad uso promiscuo, si assume, quale limite, quello corrispondente allo scopo predominante.

In tutti gli altri casi si è in presenza di piccole derivazioni.

Il successivo art.15 dello stesso T.U. 1933, stabiliva che le concessioni di acqua per grandi derivazioni, superiori cioè a 100 litri al minuto secondo, erano accordate con Decreto Reale, promosso dal Ministero dei Lavori Pubblici, di concerto con quello delle Finanze, mentre per le piccole derivazioni la concessione era fatta con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici, di concerto con quello delle Finanze.

Le funzioni relative alle piccole derivazioni di acqua pubblica sono state attribuite agli organi periferici del Ministero dei Lavori Pubblici ed, infine, delegate alle Regioni, in virtù dell'art.13 comma 2, lett. d) del D.P.R. n.8 del 1972 e del combinato disposto degli articoli 90 e 91 del D.P.R. n. 616 del 1977.

L'assetto delle competenze in materia di rilascio di concessioni di derivazione di acque pubbliche è stato, infine, modificato dall'art.88 comma 1 lett. P) del D.lgs. 31.3.1998 n.112 (*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato*

alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15.3.1997 n.59).

In particolare l'art.89, commi 1 (lett. i) 2 e 3 del D. Lgs.112/98, pur non abrogando espressamente il comma 1 dell'art.7 del R.D. 1775/33, prevede che:

*"1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, ai sensi dell'articolo 4, comma I della legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte le funzioni non espressamente indicate nell'articolo 88 e tra queste in particolare, sono trasferite le funzioni relative:*

*i) alla gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo nonché alla determinazione dei canoni di concessione e all'introito dei relativi proventi, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 29, comma 3<sup>2</sup>, del presente decreto legislativo;*

*2. Sino all'approvazione del bilancio idrico su scala di bacino, previsto dall'articolo 3 della legge 5 gennaio 1994 n. 36, le concessioni di cui al comma 1, lettera i), del presente articolo che interessino più regioni sono rilasciate d'intesa tra le regioni interessate. In caso di mancata intesa nel termine di sei mesi dall'istanza, ovvero di altro termine stabilito ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 241 del 1990, il provvedimento è rimesso allo Stato.*

*3. Fino alla adozione di apposito accordo di programma per la definizione del bilancio idrico, le funzioni di cui al comma 1, lettera i), del presente articolo sono esercitate dallo Stato, d'intesa con le regioni interessate, nei casi in cui il fabbisogno comporti il trasferimento di acqua tra regioni diverse e ciò travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici. "*

In atto, quindi, a modifica del previgente sistema lo Stato ha avuto attribuito il solo compito di fissare le direttive sulla gestione del demanio idrico, al fine di garantire la omogeneità, a parità di condizioni, nel rilascio dei detti provvedimenti secondo i principi stabiliti dalla legge "Galli".

Alle Regioni ed agli Enti locali, invece, ai sensi dell'art.89 comma 1 lett. I) dello stesso decreto legislativo, sono state conferite le funzioni relative alla gestione del demanio idrico, ivi comprese, quelle amministrative relative a tutte le derivazioni di acque pubbliche, fatto salvo quanto disposto dall'art.29 comma 3 dello stesso decreto, che riserva allo Stato la pianificazione regionale e di bacino idrografico in materia di utilizzazioni delle risorse idriche ai fini energetici e la disciplina delle concessioni di grandi derivazioni ad uso idroelettrico.

L'art.89 del decreto in esame si segnala, inoltre, per la disciplina transitoria sul rilascio delle concessioni, relativa al periodo in cui manchi il bilancio idrico previsto dall'art.3 della legge 36/94, stabilendo che sino alla sua definizione, su scala di bacino, le concessioni di derivazioni che interessino più Regioni siano rilasciate d'intesa tra le Regioni interessate. In caso di mancanza di intesa nel termine di sei mesi dalla istanza, ovvero di altro termine stabilito ai sensi dell'art.2 della l. n.241/90, il provvedimento è adottato dallo Stato, che fino

---

<sup>2</sup> L'art.29, comma 3 del D. Lgs.112/98 così recita: "In sede di recepimento della direttiva 96/1992/CE, lo Stato definisce obiettivi generali e vincoli specifici per la pianificazione regionale e di bacino idrografico in materia di utilizzazione delle risorse idriche ai fini energetici, disciplinando altresì le concessioni di grandi derivazioni di acqua pubblica per uso idroelettrico. Fino all'entrata in vigore delle norme di recepimento della direttiva 96/1992/CE le concessioni di grandi derivazioni per uso idroelettrico sono rilasciate dallo Stato d'intesa con la regione interessata. In mancanza dell'intesa, entro sessanta giorni dalla proposta, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato decide, in via definitiva, motivatamente. "

all'adozione di un apposito accordo di programma per la definizione del bilancio idrico, è, altresì, riconosciuto competente a rilasciare le concessioni di derivazione, d'intesa tra le Regioni interessate, nei casi il cui il fabbisogno comporti il trasferimento di acqua tra Regioni diverse e ciò travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici. (art.89, comma 3)

In ultimo va rilevato che l'art.7 comma 3 lett. g) del Decreto Legislativo 18.8.2000 n.258, ha inserito all'art.23 del decreto legislativo 152 del 1999 il comma 9 ter stabilendo che “ *Le Regioni disciplinano i procedimenti di rilascio delle concessioni di derivazione di acque pubbliche nel rispetto delle direttive sulla gestione del demanio idrico emanate, entro il 30.9.2000 ai sensi dell'art.88, comma 1 lett. p) del Decreto Legislativo 31.3.1998, n.112, su proposta del Ministro dei LL.PP. nelle quali sono indicate anche le possibilità di libero utilizzo di acque superficiali scolanti su suoli o in fossi o in canali di proprietà privata. Le regioni, sentite le Autorità di Bacino, disciplinano, forme di regolazione dei prelievi delle acque sotterranee per gli usi domestici come definiti dall'art.93 del R.D. 11.12.1933 del T.U. 1933, laddove sia necessario garantire l'equilibrio del bilancio idrico di cui all'art.3 della legge 5.1.1994, n.36*”.

Pertanto, alle regioni e agli enti locali sono state trasferite tutte le funzioni amministrative inerenti la gestione del demanio idrico, mentre continuano ad essere di competenza statale:

- l'autorizzazione al rilascio delle concessioni di grandi derivazioni per uso idroelettrico (ex art.7, comma 2, lett. ff) D.P.R. 178/01)
- la definizione delle direttive generali sulla gestione del demanio idrico (ex art.88, comma 1, lett. p) del D. Lgs.112/98), a cui le regioni devono attenersi nella predisposizione delle procedure di rilascio delle concessioni di derivazione di acque (art.23, comma 9-ter, del D. Lgs.152/99, come modificato dal D. Lgs.258/00).

Sulla base delle disposizioni citate, in attesa che le regioni disciplinino i suddetti procedimenti, l'iter da seguire per il rilascio di una concessione di derivazione è il seguente (vedi Figura I):

**per le piccole derivazioni:** la domanda deve essere inoltrata all'Ufficio competente della Regione di appartenenza delle opere di presa. La domanda è altresì trasmessa all'Autorità di Bacino territorialmente interessata che, nel termine massimo di quaranta giorni dalla ricezione, comunica il proprio parere all'ufficio istruttore in ordine alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del piano di tutela e, anche in attesa di approvazione dello stesso, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico. Decorso il predetto termine senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, il parere si intende espresso in senso favorevole.


**per le grandi derivazioni all'interno di un bacino o tra più bacini della stessa regione (bacini regionali):** la domanda va inoltrata come per le piccole derivazioni;

**per le grandi derivazioni tra più regioni nell'ambito dello stesso bacino (bacino interregionale):** fino all'approvazione del bilancio idrico su scala di

bacino, la competenza al rilascio della concessione spetta d'intesa alle regioni interessate; dopo l'approvazione del bilancio idrico su scala di bacino, la procedura da seguire è la stessa prevista per le piccole derivazioni.

**per le grandi derivazioni tra più regioni e più bacini idrografici:** fino all'adozione di apposito Accordo di Programma tra le Regioni interessate per la definizione del bilancio idrico, la domanda deve essere inoltrata alla Direzione per la tutela delle acque interne del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio che decide d'intesa con le regioni interessate; determinato il bilancio idrico interregionale, la domanda dovrà essere inviata all'Ufficio competente della regione di appartenenza delle opere di presa e trasmessa alla competente Autorità di Governo della risorsa idrica che, nel termine massimo di quaranta giorni dalla ricezione, comunica il proprio parere all'ufficio istruttore in ordine alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del piano di tutela e, anche in attesa di approvazione dello stesso, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico. Decorso il predetto termine senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, il parere si intende espresso in senso favorevole.

**per le grandi derivazioni ad uso idroelettrico:** la domanda deve essere inoltrata alla Direzione per la tutela delle acque interne del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

**FIGURA 1** (a cura della Sogesid S.P.A Unità Operativa di Matera)

**B)** Per quanto attiene la problematica relativa alla titolarità dei provvedimenti concessori lo stesso decreto legislativo n. 112 del 31.3.1998 consente di individuare negli enti locali territoriali i soggetti che, a regime e di norma, sono destinati ad essere e divenire destinatari dei provvedimenti medesimi.

In tal senso, l'art.86 del suddetto decreto stabilisce che le Regioni e gli Enti locali, competenti per territorio, provvedono alla gestione dei beni del demanio idrico.

Il successivo art.89 comma 1 lettera i) dello stesso decreto, affida agli stessi soggetti le funzioni relative: *“alla gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee .....”*.

In coerenza con quanto sopra, la stessa legge Galli considerando che, di norma, la titolarità delle opere di adduzione e distribuzione idrica, è dei singoli Comuni e Province ricompresi nell'ambito territoriale ottimale ed organizzati in “Autorità d'Ambito”, finisce, di fatto, con l'attribuire, principalmente agli stessi il compito di curare l'ottenimento del riconoscimento all'uso dell'acqua o di nuova concessione, ai sensi del TU 1933 e successive modifiche ed integrazioni. ( in tal senso si veda l'art.11 comma 2 lettera H, correlato all'art.16 della legge 36/94)

Nel regime organizzativo delineato dalla legge “Galli”, quindi, la legittimità degli enti locali territoriali a divenire titolari preferenziali dei provvedimenti concessori, deriva dall'essere gli stessi, di norma, proprietari delle opere, degli impianti, delle canalizzazioni dei servizi, di cui all'art.4 comma 1 lettera F) della stessa legge.

L'appartenenza al demanio comunale o provinciale delle reti acquedottistiche e dei relativi impianti di pertinenza<sup>3</sup> che sono strumentalmente e funzionalmente collegati all'uso di un bene pubblico quale l'acqua, portano, in definitiva, a ritenere gli stessi enti territoriali i naturali destinatari dei singoli provvedimenti concessori.

Ciò non esclude, però, la possibilità che soggetti diversi dagli enti locali territoriali, quali organismi di diritto pubblico e, perfino, soggetti privati, possano essere o divenire titolari di concessioni di derivazione.

**C)** Per quanto attiene alla durata delle concessioni bisogna fare riferimento alle seguenti norme:

- art.21, commi 1 e 2 del R.D. 1775/33, modificato dall'art. 7, comma 1, lett. e) del D.Lgs.258/00;
- art.22, commi 5 e 6 del D. Lgs.152/99 modificato dall'art. 6, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs.258/00;
- art.23, comma 8 del D. Lgs.152/99, modificato dall'art. 7, comma 1, lett. F) del D. Lgs.258/00.

Il testo attualmente in vigore dell'art. 21 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e' il seguente: " *Art.21. Tutte le concessioni di derivazione sono temporanee. La durata delle concessioni, salvo quanto disposto al secondo comma, non può eccedere i trenta anni ovvero*

---

<sup>3</sup> Il recente art.35 comma 2 della legge 28.12.2001, n.448 (Legge Finanziaria 2002) ha confermato che gli enti locali sono i naturali titolari degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinate all'esercizio dei servizi pubblici, la cui proprietà non può essere ceduta, ma tutt'al più, come previsto al comma 13, conferita ad una società di capitali di proprietà degli stessi enti locali, la cui maggioranza azionaria è da considerarsi incedibile.


quaranta per uso irriguo. Resta ferma la disciplina di cui all'ari. 12, commi 6, 7 e 8 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.<sup>4</sup>

Le concessioni di grandi derivazioni ad uso industriale sono stipulate per una durata non superiore ad anni quindici e possono essere condizionate alla attuazione di risparmio idrico mediante il riciclo o il riuso dell'acqua, nei termini quantitativi e temporali che dovranno essere stabiliti in sede di concessione, tenuto conto delle migliori tecnologie applicabili al caso specifico.

Il legislatore, quindi, riafferma il principio della temporaneità delle concessioni prevedendo limiti massimi di durata a secondo degli usi.

I termini in vigore sono quelli riportati nella seguente Figura 2

**FIGURA 2**(a cura della Sogesid S.P.A Unità Operativa di Matera)



<sup>4</sup> Si riporta il testo dell'ari. 12, commi 6, 7 e 8, del D. Lgs.n.79 del 1999 "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica": "6. Le concessioni rilasciate all'ENEL S.p.A. per le grandi derivazioni idroelettriche scadono al termine del trentesimo anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. 7. Le concessioni scadute o in scadenza entro il 31 dicembre 2010 sono prorogate a quest'ultima data e i titolari di concessione interessati, senza necessità di alcun atto amministrativo, proseguono l'attività dandone comunicazione all'amministrazione concedente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto/atto salvo quanto previsto al comma 2 del successivo art. 16. 8. Per le concessioni la cui scadenza sia fissata a dopo il 31 dicembre 2010 si applicano i termini di scadenza stabiliti nell'atto di concessione".

Inoltre va rilevato come l'art.22; commi 5 e 6 del D. Lgs.152/99, modificato dall'art. 6, comma 1, lett. b) del D. Lgs.258/00 prevede che:

*"5. Salvo quanto previsto al comma 6, tutte le derivazioni di acqua comunque in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto sono regolate dall'Autorità' concedente mediante la previsione di rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici come previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera i), della legge 18 maggio 1989, n. 183 e*

*dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.*

*6. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 le autorità concedenti, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico provvedono, ove necessario, alla loro revisione, disponendo prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione. "*

Tale disposizione, in ultimo, sono state integrate da quelle contenute nell'art.23, comma 8 dello stesso decreto come modificato dall'art. 7, comma 1, lett. F) del D. Lgs.258/00 che stabilisce:

*"8. Il comma 7 si applica anche alle concessioni di derivazione già rilasciate. Qualora la scadenza di queste ultime, per effetto dello stesso comma 7, risulti anticipata rispetto a quella originariamente fissata nel provvedimento di concessione, le relative derivazioni possono continuare ad essere esercitate sino alla data di scadenza originaria, purché venga presentata domanda entro il 31 dicembre 2000, fatta salva l'applicazione di quanto previsto all'articolo 22, e sempre che alla prosecuzione della derivazione non osti uno specifico motivo di interesse pubblico. Le piccole derivazioni ad uso idroelettrico di pertinenza dell'ENEL, per le quali risulti decorso il termine di trenta anni fissato dal comma 7, sono prorogate per ulteriori trenta anni a far data dall'entrata in vigore del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, previa presentazione della relativa domanda entro il 31 dicembre 2000. Le regioni, anche su richiesta o parere dell'ente gestore qualora la concessione ricada in area protetta, ove si verificano la mancanza dei presupposti di cui al comma 1 procedono, senza indennizzo, alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare ai fini di rendere compatibile il prelievo, ovvero alla revoca. "*

Allo scopo di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di qualità e di equilibrio del bilancio idrico, è riconosciuta, quindi, all'Autorità concedente la facoltà di modificare le condizioni delle concessioni disponendo prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione.

Qualora la concessione ricada in area protetta, nel caso in cui la stessa sia incompatibile con le previsioni del Piano di Bacino e con l'equilibrio del Bilancio Idrico, le regioni, al fine di rendere compatibile il prelievo, anche su richiesta o parere dell'ente gestore, procedono alla modifica delle condizioni del relativo disciplinare ovvero alla revoca senza indennizzo.



Il potere della autorità concedente di disporre, a salvaguardia qualitativa e quantitativa delle risorse, limitazioni alla eduzioni già concesse, senza che ciò possa dar luogo ad indennizzi di sorta, trova radice nella posizione di supremazia che la P.A. concedente costantemente mantiene di fronte alla situazione di vantaggio riconosciuta al titolare della concessione.

Quest'ultimo risulta, infatti, essere titolare non di un diritto soggettivo perfetto, ma di un diritto affievolito, condizionato cioè, pur sempre e sin dalla sua origine a fini di pubblico generale interesse che possono portare, come fatto naturale e non eccezionale, al sacrificio del diritto del concessionario senza far sorgere in capo allo stesso pretese di indennizzo.

**VI -Il regime transitorio in materia di derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche ai sensi dell'art. 34 della legge 36/94, del relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 238 del 18.12.1999 ed ai sensi del D.L.vo n.152 dell'11.5.1999, come modificato dal D.L.vo 258 del 18.8.2000.**

Con la demanializzazione di tutte le acque pubbliche disposta dall'art.1 comma 1 della legge "Galli" si è reso necessario definire una disciplina transitoria finalizzata a regolarizzare le utilizzazioni in atto prive della prescritta concessione, ciò in coerenza con gli obiettivi previsti nella legge medesima.

A questo fine l'art.34 della legge 36/94 ha stabilito che: *" Il termine entro il quale far valere, a pena di decadenza, ai sensi degli art.3 e 4 del T.U. 1933, il diritto al riconoscimento o alla concessione di acque che hanno assunto natura pubblica a norma dell'art.1 comma 1 della presente legge è fissato in tre anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa "*

Questa ultima norma, di fatto, ha previsto un periodo transitorio per l'esercizio del diritto al riconoscimento di utenza o alla concessione preferenziale di acque, da fare valere entro il 3 febbraio 1997, a salvaguardia di coloro che utilizzavano acque che hanno assunto natura pubblica, per effetto dell'art.1 comma 1 della stessa legge 36/94.

Successivamente, l'art. 28 comma 1 della legge 30.4.99 n. 136, ha prorogato il termine di cui sopra fissandolo in *" dodici mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell'art.32 della citata legge 36/94 "*

Detto regolamento è stato approvato con D.P.R. 238 del 18.2.99, in G.U.R.I. del 26.7.99 serie generale n. 173, ma il termine di cui sopra, operando così la sanatoria della eventuale decadenza frattanto intervenuta, è stato ulteriormente prorogato, **sino al 31.12.2000**, dall'art.7 comma 3 lett. d) del Decreto Legislativo 18.8.2000 n.258 recante: *" Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 11.5.1999, n.152, in materia di tutela delle Acque dall'inquinamento a norma dell'art.1, comma 4, della legge 24.4.1998, n.128.*

**Riconoscimenti di utenza, concessioni "preferenziali" e concessioni in sanatoria.**

La normativa succitata detta, quindi, una disciplina transitoria volta alla regolarizzazione delle singole utenze in esercizio, ma ancora oggi prive del prescritto atto autorizzativo o concessorio, facendo riferimento alle posizioni legittimanti previste dall'art.2 del T.U. sulle acque 1933 secondo il quale, come è noto, possono derivare e utilizzare acqua pubblica:

- a) coloro che posseggono un titolo legittimo;
- b) coloro che per il trentennio anteriore alla pubblicazione della legge n.2644 del 1884 avevano utilizzato in una determinata misura una certa risorsa;
- c) coloro che ottengono regolare concessione.

**D)** Nelle prime due fattispecie la norma si riferisce al provvedimento di **riconoscimento di utenza**, mero atto amministrativo di accertamento dichiarativo di un diritto preesistente, che la pubblica amministrazione accerta attraverso una attività di ricognizione della effettiva esistenza di una utenza e delle sue modalità in connessione ad un titolo legittimo o ad un godimento preesistente.

Il titolo legittimo di cui alla lettera a) dell'art.2 succitato è stato ritenuto essere quello che, emanato dall'autorità competente a disporre delle acque pubbliche, conferisca a privati o ad enti il godimento di un determinato quantitativo di acqua pubblica, come ad esempio, una investitura feudale, un affitto, una vendita, un usucapione, un uso *ab immemorabili*.

In coerenza con quanto sopra, il successivo art.3 del T.U. succitato, riferendosi alle acque già qualificate come pubbliche, prevede che gli utenti menzionati alle lettere a) e b) del precedente art.2, che non avevano ottenuto il provvedimento legittimante l'uso dell'acqua, dovevano chiedere il **riconoscimento di utenza**, sotto pena di decadenza, entro un anno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco in cui l'acqua era iscritta, termine oggi riaperto dalla norma sopra citata sino al 31.12.2000.

**II)** L'art.4 dello stesso T.U. 1933, stabilisce, poi, che gli utenti che non erano in grado di chiedere il riconoscimento del diritto all'uso dell'acqua ai termini dell'art.3, avevano diritto alla **concessione (così detta "preferenziale")**, limitatamente al quantitativo di acqua e di forza motrice effettivamente utilizzata, con esclusione di qualunque concorrente, salvo quanto disposto al successivo art.45, che riconosceva, comunque, all'avente diritto alla concessione preferenziale un indennizzo, allorquando la sua domanda era tecnicamente incompatibile con un'altra domanda di utilizzazione di maggiore importanza.

Anche per questa tipologia di utenza si è reso necessario presentare apposita domanda entro il sopradetto termine del 31.12.2000.

**III)** La fattispecie delle utenze di derivazione e di acqua pubblica, prive del prescritto atto autorizzativo o di concessione da parte della pubblica amministrazione, ha trovato, poi, la sua disciplina nella **concessione in sanatoria** prevista dall'art.17 del T.U., che nella sua originaria formulazione così stabiliva: *" Per le derivazioni ed utilizzazioni, in tutto o in parte abusivamente in atto, l'utente che all'uopo diffidato, non presenti nel termine assegnatogli, domanda di concessione in via di sanatoria o non firmi nel termine assegnatogli il disciplinare per la concessione, è tenuto al pagamento dei canoni per l'uso esercitato, nella misura prevista dalla presente legge, nonché al versamento della somma dovuta a norma dell'art.7 secondo comma ed al rimborso alla amministrazione per le spese di istruttoria e per quelle di esecuzione d'ufficio, salvo ogni altro adempimento e comminatoria stabiliti dalle leggi"*.

Detto articolo è stato sostituito dall'art.7 del D.L.vo 258/2000 il quale ha riaffermato la necessità di un provvedimento amministrativo che legittimi le utilizzazioni di acqua pubblica, stabilendo che: *" E' vietato derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio della autorità competente, pena l'immediata cessazione della utenza abusiva ed il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 5 milioni a cinquanta milioni"*.

Lo stesso articolo ha, però, temperato il rigore del divieto di cui sopra, correlandosi al regime transitorio di cui all'art.34 della legge 36/94 e del suo regolamento di attuazione, volto, per l'appunto, alla regolarizzazione delle utenze abusive in esercizio, stabilendo che *" ..... per le derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica, in tutto o in parte abusivamente in atto, la sanzione di cui all'art.17 del T.U. 1933, come modificato dal presente articolo, è ridotta ad un*

*quinto qualora sia presentata domanda in sanatoria entro il 31.12.2000. Non sono soggetti a tale adempimento né al pagamento della sanzione coloro che abbiano presentato, comunque, domanda prima della data di entrata in vigore del presente decreto ( D.L.vo 258/00). La concessione in sanatoria è rilasciata nel rispetto della legislazione vigente e delle utenze regolarmente assentite. In pendenza del procedimento istruttorio della concessione in sanatoria, l'utilizzazione può proseguire, fermo l'obbligo del pagamento del canone per l'uso effettuato ed il potere della autorità concedente di sospendere in qualsiasi momento l'utilizzazione, qualora in contrasto con i diritti di terzi o con il raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi di qualità”.*

Va osservato, al riguardo, che, come chiarito dal Ministero dei Lavori Pubblici con circolare n.12999 del 1.12.1999, la disciplina di cui sopra, relativa alle utenze abusive, non può trovare applicazione per le seguenti categorie di utilizzatori la cui posizione giuridica viene, in varia misura, tutelata dall'ordinamento giuridico:

- Utenze relative a domande di riconoscimento o di concessione preferenziale (art.2 lett. a) e b) ed art.4 del T.U. 1933) , ossia a quelle istanze, relative ad utenze in esercizio, presentate nei termini di legge, che non abbiano, però, ancora ottenuto un formale provvedimento di riconoscimento o di concessione preferenziale. In questo caso è consentita la continuazione della utenza, nelle more del rilascio del richiesto provvedimento, ciò perché la utilizzazione non può essere assimilata ad un prelievo abusivo di acqua pubblica;
- Utenze il cui titolo a derivare sia scaduto e per le quali sia stata presentata, nei termini, domanda di rinnovo. In questo caso, infatti, la prosecuzione della utenza non potrà essere considerata abusiva, perché la posizione giuridica del richiedente il rinnovo, anche se non riconducibile ad un diritto soggettivo perfetto, è pur sempre tutelata dall'ordinamento giuridico e la discrezionalità della autorità concedente nel rinnovo della concessione è molto meno ampia di quella che si esplica in sede di rilascio di nuove concessioni.
- Utenze di derivazione in esercizio sine titolo, ma per le quali sia stata presentata domanda di concessione in sanatoria prima della data di entrata in vigore del D.L.vo 258/00. In questo caso, a prescindere dalla domanda di concessione in sanatoria originariamente presentata che avrà, comunque, il suo corso, sarà consentita la prosecuzione della utenza purché l'utente abbia ripresentato la domanda nei nuovi termini di legge.

## VII - La vigente disciplina in tema di nuove concessioni di utenza di acque pubbliche.

Al di fuori delle ipotesi previste nel regime transitorio, trattate al precedente paragrafo, la istanza alla eduazione di una determinata risorsa non potrà che essere qualificata come **domanda di nuova concessione** di cui all'art.2 lettera c) del T.U. 1933.

Tale domanda, quindi, sarà oggi disciplinata e vagliata alla luce dei criteri e secondo la procedura definita dall'art.23 del decreto legislativo 152, come modificato dall'art.7 del decreto legislativo 258/00, di modifica degli art.li 7 comma 1 e dell'art.9 comma 1 e 12 bis del R.D. 11.12.1933 n. 1775, così come sostituiti o introdotti rispettivamente dagli articoli 3, 4 e 5 del D. legislativo 12.7.93 n. 275, nel **testo coordinato** che di seguito si riporta a riassumere in modo completo anche gli aspetti esaminati nei precedenti paragrafi:

*1. Le domande di cui al primo comma<sup>5</sup>, relative sia alle grandi sia alle piccole derivazioni sono altresì trasmesse alle Autorità di Bacino territorialmente interessate che, nel termine massimo di 40 giorni dalla ricezione, comunicano il proprio parere all'ufficio istruttore in ordine alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del piano di tutela e, anche in attesa di approvazione dello stesso, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o ideologico. Decorso il predetto termine senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, il parere si intende espresso in senso favorevole.*

*2 "Tra più domande concorrenti, completata l'istruttoria di cui agli articoli 7 e 8, è preferita quella che da sola o in connessione con altre utenze concesse o richieste, presenti la più razionale utilizzazione delle risorse idriche in relazione ai seguenti criteri:*

- a) l'attuale livello di soddisfacimento delle esigenze essenziali dei concorrenti anche da parte dei servizi pubblici di acquedotto o di irrigazione, evitando ogni spreco e destinando preferenzialmente le risorse qualificate all'uso potabile;*
- b) le effettive possibilità di migliore utilizzo delle fonti in relazione all'uso;*
- c) le caratteristiche quantitative e qualitative del corpo idrico;*
- d) la quantità e la qualità dell'acqua restituita rispetto a quella prelevata.*  
*1bis. E' preferita la domanda che, per lo stesso tipo di uso, garantisce la maggiore restituzione d'acqua in rapporto agli obiettivi di qualità dei corpi idrici. In caso di più domande concorrenti per usi industriali è altresì preferita quella del richiedente che aderisce al sistema ISO 14001 ovvero al sistema di cui al regolamento CEE n.1836/93 del Consiglio del 29.6.1993 sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione ed audit".*

*3 L'articolo 12 bis del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, introdotto dall'articolo 5 del decreto legislativo 12 luglio 1993. n. 275. è sostituito dal seguente:"Art.. 12-bis. – 1. Il provvedimento di concessione è rilasciato se non*

---

<sup>5</sup> Il comma cui si riferisce la norma è quello dell'art. 7 del T.U. 1933, ancora vigente, che così testualmente recita:" Le domande per le nuove concessioni ed utilizzazioni corredate dei progetti di massima delle opere da eseguire per la raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso, restituzione e scolo delle acque sono dirette al Ministero dei LL.PP. e presentate all'Ufficio del Genio Civile alla cui circoscrizione appartengono le opere di presa.

pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato e se è garantito il minimo deflusso vitale, tenuto conto delle possibilità di utilizzo di acque reflue depurate o di quelle provenienti dalla raccolta di acque piovane. Sempre che ciò risulti economicamente sostenibile. Nelle condizioni del disciplinare sono fissate, ove tecnicamente possibile, la quantità e le caratteristiche qualitative dell'acqua restituita. Analogamente. Nei casi di prelievo da falda si tiene conto della necessità di assicurare l'equilibrio complessivo tra i prelievi e la capacità di ricarica dell'acquifero, anche al fine di evitare fenomeni di intrusione di acque salate o inquinate, e quant'altro sia utile in funzione del controllo del miglior regime delle acque. 2. L'utilizzo di risorse qualificate con riferimento a quelle prelevate da sorgenti o falde o comunque riservate al consumo umano, può essere assentito per usi diversi da quello potabile sempre che non vi sia possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane, ovvero se il riutilizzo sia economicamente insostenibile, solo nei casi di ampia disponibilità delle risorse predette, di accertata carenza qualitativa e quantitativa di fonti alternative di approvvigionamento: in tal caso, il canone di utenza per uso diverso da quello potabile è triplicato. 3. Sono escluse le concessioni ad uso idroelettrico i cui impianti sono posti in serie con gli impianti di acquedotto.»

4. L'articolo 17 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. è sostituito dal seguente: 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 93 e dall'articolo 28. commi 3 e 4. della legge 5 gennaio 1994, n. 36. è vietato derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'Autorità competente. Nel caso di violazione del disposto del comma 1, l'amministrazione competente dispone la cessazione dell'utenza abusiva ed il contravventore. Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. Nei casi di particolare tenuità si applica la sanzione pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni. Alla sanzione prevista dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. È in ogni caso dovuta una somma pari ai canoni non corrisposti. L'autorità competente, con espresso provvedimento nel quale sono stabilite le necessarie cautele, può eccezionalmente consentire la continuazione provvisoria del prelievo in presenza di particolari ragioni di interesse pubblico generale, purché l'utilizzazione non risulti in palese contrasto con i diritti di terzi e con il buon regime delle acque.

5. E' soppresso il secondo comma dell'art.54 del regio decreto 11.12.1933, n.1775.

6 Fatta salva la normativa transitoria di attuazione dell'articolo 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36. per le derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica, in tutto o in parte abusivamente in atto, la sanzione di cui all'articolo 17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. come modificato dal presente articolo, è ridotta ad un quinto qualora sia presentata domanda in sanatoria entro il 31 dicembre 2000. Non sono soggetti a tale adempimento né al pagamento della sanzione coloro che abbiano presentato comunque domanda prima della data di entrata in vigore del presente decreto. La concessione in sanatoria è rilasciata nel rispetto della legislazione vigente e delle utenze regolarmente assentite. In pendenza del procedimento istruttorie della concessione in sanatoria,

*l'utilizzazione può proseguire, fermo restando l'obbligo del pagamento del canone per l'uso effettuato e il potere dell'autorità concedente di sospendere in qualsiasi momento l'utilizzazione qualora in contrasto con i diritti di terzi o con il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità. »*

**6 bis.** *I termini previsti dall'articolo 1. comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999. n. 238, per la presentazione delle domande di riconoscimento o di concessione preferenziale di cui all'articolo 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e dall'articolo 2 della legge 17 agosto 1999. n. 290, per le denunce dei pozzi, sono prorogati al 31 dicembre 2000. In tali casi i canoni demaniali decorrono dal 10 agosto 1999.».*

**7.** *Il primo comma dell'articolo 21 del regio decreto 11 dicembre 1933. n. 1775, come modificato dal comma 1 dell'articolo 29 della legge 5 gennaio 1994, n. 36. e sostituito dal seguente: "Tutte le concessioni di derivazione sono temporanee. La durata delle concessioni, salvo quanto disposto al secondo comma, non può eccedere i trenta anni ovvero quaranta per uso irriguo. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 12. commi 6. 7 e 8 del decreto legislativo 16 marzo 1999. n. 79.».*

**8** *Il comma 7 si applica anche alle concessioni di derivazione già rilasciate. Qualora la scadenza di queste ultime, per effetto dello stesso comma 7, risulti anticipata rispetto a quella originariamente fissata nel provvedimento di concessione, le relative derivazioni possono continuare ad essere esercitate sino alla data di scadenza originaria, purché venga presentata domanda entro il 31 dicembre 2000, fatta salva l'applicazione di quanto previsto all'articolo 22, e sempre che alla prosecuzione della derivazione non osti uno specifico motivo di interesse pubblico. Le piccole derivazioni ad uso idroelettrico di pertinenza dell'Enel, per le quali risulti decorso il termine di trenta anni fissato dal comma 7, sono prorogate per ulteriori trenta anni a far data dall'entrata in vigore del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, previa presentazione della relativa domanda entro il 31 dicembre 2000. Le regioni, anche su richiesta o parere dell'ente gestore qualora la concessione ricada in area protetta, ove si verifichino la mancanza dei presupposti di cui al comma 1 procedono, senza indennizzo, alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare ai fini di rendere compatibile il prelievo, ovvero alla revoca.».*

**9.** *Dopo il terzo comma dell'art.21 del regio decreto 11.12.1933 è inserito il seguente: “ le concessioni di derivazioni per uso irriguo devono tenere conto delle tipologie delle colture in funzione della disponibilità della risorsa idrica, della quantità minima necessaria alla coltura stessa, prevedendo se necessario specifiche modalità di irrigazione; Le stesse sono assentite o rinnovate solo qualora non risulti possibile soddisfare la domanda d'acqua attraverso le strutture consortili già operanti sul territorio”*

**9-bis.** *Fatta salva l'efficacia delle norme più restrittive tutto il territorio nazionale è assoggettato a tutela ai sensi dell'articolo 94 del regio decreto 11 dicembre 1933, n.1775.*

**9-ter.** *Le regioni disciplinano i procedimenti di rilascio delle concessioni di derivazione di acque pubbliche nel rispetto delle direttive sulla gestione del demanio idrico emanate, entro il 30 settembre 2000, ai sensi dell'articolo 88, comma 1, lettera p) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, nelle quali sono indicate anche le possibilità di*

*libero utilizzo di acque superficiali scolanti su suoli o in fossi o in canali di proprietà privata. Le regioni, sentite le Autorità di bacino, disciplinano forme di regolazione dei prelievi delle acque sotterranee per gli usi domestici, come definiti dall'articolo 93 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, laddove sia necessario garantire l'equilibrio del bilancio idrico di cui all'articolo 3 della legge 5 gennaio 1994, n. 36.*

**9-quater.** *Il comma 2 dell'articolo 25<sup>6</sup> della legge 5 gennaio 1994, n. 36, come modificato dall'articolo 28, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, è sostituito dal seguente: «Il riconoscimento e la concessione preferenziale delle acque superficiali o sorgentizie che hanno assunto natura pubblica per effetto dell'articolo 1, nonché le concessioni in sanatoria, sono rilasciati su parere dell'Ente -gestore dell'area naturale protetta. Gli enti gestori di aree protette verificano le captazioni e le derivazioni già assentite all'interno delle aree protette e richiedono all'autorità competente la modifica delle quantità di rilascio qualora riconoscano alterazioni degli equilibri biologici dei corsi d'acqua oggetto di captazione, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.*

**9-quinquies.** *Il comma 3 dell'articolo 25 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è abrogato.».*

---

<sup>6</sup> Il comma 1 dell'art.25 della legge 36/94, ancora in vigore, così recita: “ Nell’ambito delle aree naturali protette nazionali e regionali l’Ente gestore dell’area protetta, sentita l’autorità di bacino, definisce le acque sorgive fluenti e sotterranee necessarie alla conservazione degli ecosistemi, che non possono essere captate.



## **VIII - Concessioni alla eduazione e redazione dei piani d'ambito di cui all'art.11 comma 3 della legge 36/94.**

La problematica delle utilizzazioni delle singole risorse idriche ricompresi in un determinato ambito territoriale e dei provvedimenti amministrativi legittimanti tali usi viene, a questo punto, in rilievo nelle attività di ricognizione propedeutiche alla redazione dei piani d'ambito previsti dall'art.11 comma 3 della legge 36/94 e, conseguentemente, nella stessa valutazione e definizione degli aspetti amministrativi ed economici previsti nel piano medesimo.

Come è noto, la legge Galli affida ai Comuni e alle Province, organizzati in "Autorità d'Ambito" il compito di operare la ricognizione degli impianti presenti nell'ambito territoriale e predisporre, secondo gli indirizzi della Regione, il piano tecnico-finanziario degli interventi, con annesso piano finanziario ed organizzativo, così detto piano d'ambito, che sarà posto a base della gara per l'affidamento del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale di riferimento. (art.11,comma 3).

Il piano d'ambito, quindi, viene a costituire un vero e proprio capitolato d'oneri al quale dovrà attenersi il soggetto gestore per l'espletamento del servizio idrico integrato affidatogli.

Per quel che qui interessa, il piano d'ambito non potrà non contenere un quadro preciso delle disponibilità idriche presenti nel territorio e del loro stato giuridico, considerato che la disponibilità complessiva della risorsa idrica presente nell'ambito territoriale di riferimento, condiziona la stessa gara di affidamento del servizio idrico integrato, in ordine ad aspetti determinati quali, per esempio, la misura del canone di concessione del servizio, l'entità degli investimenti e la stessa quantificazione della tariffa da applicare.

In particolare, in sede di redazione del piano d'ambito, senza prescindere da una puntuale ricognizione documentale per ogni singola fonte ritenuta necessaria a soddisfare il fabbisogno complessivo del territorio servito, occorrerà verificare le diverse tipologie di prelievo, distinguendo:

- a) le fonti idriche di cui i singoli enti locali di uno stesso ambito territoriale siano già titolari di concessione all'eduazione al solo uso idropotabile;
- b) le fonti idriche di cui i singoli enti locali o altri enti pubblici siano già titolari di concessione ad uso promiscuo (potabile, irriguo o idroelettrico), pur risultando la titolarità delle opere di eduazione di un solo soggetto;
- c) le fonti idriche di cui soggetti diversi dagli enti locali o dagli organismi di diritto pubblico siano già titolari di concessione all'eduazione;
- d) le fonti idriche utilizzate di fatto;
- e) le fonti idriche di nuova utilizzazione all'interno dell'ambito;
- f) le fonti idriche presenti in altro ambito territoriale ma che siano ritenute necessarie per l'approvvigionamento idropotabile di un altro ambito territoriale;

Per ciascuna delle fattispecie di cui sopra, ai fini della effettiva fruizione della risorse considerate e per la definizione delle connesse problematiche giuridico - amministrative correlate alla titolarità delle fonti, valgano le seguenti considerazioni:

Nella ipotesi di cui alla **lettera a)** le singole fonti, nei limiti dei quantitativi assentiti, saranno, dal soggetto aggiudicatario del servizio, poste a disposizione del soggetto gestore, nei termini che si preciseranno nella apposita convenzione di gestione.

Nella ipotesi di cui alla **lettera b)** la disponibilità della risorsa idrica al soggetto gestore sarà assicurata attraverso la stipula di apposite convenzioni, tra i soggetti interessati, nelle quali saranno regolamentati le modalità dei prelievi ed i conseguenti rapporti economici derivanti dal couso degli impianto.

Gli impegni convenzionalmente assunti ed i conseguenti oneri economici saranno precisati nel piano d'ambito e nel bando di gara per l'affidamento del servizio idrico integrato e, conseguentemente, trasfusi nella stessa convenzione di gestione, di cui all'art.11 comma 1 della legge 36/94, che l'Autorità d'ambito stipulerà con lo stesso soggetto gestore aggiudicatario della gara.

Nella ipotesi di cui alla **lettera c)** la disponibilità della risorsa idrica al soggetto gestore si ritiene possa essere assicurata attraverso contratti di diritto privato da stipularsi tra l'autorità d'ambito ed il soggetto titolare della concessione.

Anche in questo caso, gli impegni contrattuali ed i conseguenti costi saranno precisati nel piano d'ambito e nel bando di gara per l'affidamento del servizio idrico integrato e, conseguentemente, trasfusi nella stessa convenzione di gestione, di cui all'art.11 comma 1 della legge 36/94.

In tutte e tre le ipotesi la variazione d'uso o il cambio di titolarità dovranno essere sanciti da un atto formale dell'autorità concedente.

Nella ipotesi di cui alla **lettera d)** occorrerà accertare la riconducibilità di ogni singolo utilizzo ad una delle fattispecie di cui ai punti I,II,III del precedente paragrafo 6, al fine di pervenire alla regolarizzazione dell'uso della risorsa considerata.

Il punto assume particolare rilevanza in quanto, la regolarizzazione dell'utenza potrà comportare oneri per eventuali sottonzioni rispetto ad altre utenze legittimamente costituite.

Nella ipotesi di cui alla **lettera e)** la disponibilità della risorsa sarà assicurata attraverso la presentazione da parte dei singoli enti locali di domanda di nuova concessione, secondo la disciplina precisata al precedente paragrafo 7.

Nella ipotesi di cui alla **lettera f)** la disponibilità della risorsa idrica derivata da un ambito territoriale diverso da quello interessato sarà assicurata attraverso apposite convenzioni tra le autorità d'ambito interessate

Anche in tal caso, sarà comunque necessario ottenere un atto formale dell'autorità concedente che regolarizzi la variazione d'uso e/o di titolarità.

Per completezza ed ai fini della stessa redazione dei piani d'ambito si ritiene opportuno riportare qui di seguito l'elenco degli enti presso i quali è possibile reperire informazioni in ordine ai vari titoli di derivazione di acque pubbliche.

Si ritiene, inoltre, utile indicare gli stessi possibili titoli di derivazione di acque pubbliche, dai quali si potranno trarre dati di rilievo in merito all'uso delle singole

fonti di risorsa, quali per esempio: l'ente o il soggetto richiedente, gli estremi della istanza di concessione, il tipo di uso assentito, il periodo di prelievo, la portata da derivare concessa, il volume annuo da derivare concesso, il volume di regolazione degli invasi, l'ubicazione del punto di prelievo, il canone annuo, la durata della concessione e la sua scadenza.

Altri utili elementi potranno essere desunti dalle domande di concessione e dallo stato della relativa istruttoria.

---

#### **Fonti di informazione**

---

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Servizio Nazionale Dighe – Servizio Nazionale Idrografico;
- Ministero dell' Ambiente - Dipartimento Difesa del Suolo;
- Ministero delle Infrastrutture (Archivio Agensud);
- Associazione Nazionale Bonifica;
- Assessorati competenti della Regione o Province (se delegate dalla Regione);
- Uffici del Genio Civile - Servizio Idrografico;
- Provveditorato alle Opere Pubbliche
- Enti di qualsiasi natura che effettuano il prelievo, in particolare Comuni o aziende o società di Servizi;
- Consorzi di Bonifica;
- Enti pubblici regionali con attribuzioni in materia di acque ad uso idropotabile o irriguo o industriale;
- Gestori civili ed industriali se diversi dai precedenti enti;

---

#### **Titoli di derivazione**

---

- Decreto di concessione di derivazione e/o relativo disciplinare ( art.2 lett. c) R.D. 11.12.1933 n. 1775);
- Licenza di attingimento ( art.56 R.D. 11.12.1933 n. 1775);
- Altro titolo (nel caso non vi sia concessione), quali ad esempio:
- Ordinanza della Protezione Civile;
- Ordinanza Prefettizia;
- Ordinanza di Commissari alla Emergenza Idrica;
- Sentenze dei competenti Tribunali delle Acque.

**Ricognizione dello stato delle concessioni di acqua  
pubblica per le fonti utilizzate a scopo civile.**

## **Ricognizione dello stato delle concessioni di acqua pubblica per le fonti utilizzate a scopo civile.**

Vengono illustrati i dati esistenti in merito alla situazione amministrativa delle fonti di approvvigionamento idrico relative ai Comuni ricadenti nell'ATO di Agrigento. Le informazioni che seguono sono state reperite presso gli Uffici della Regione Siciliana, in particolare l'Ufficio del Genio Civile di Agrigento, l'Ente Acquedotti Siciliani, ed inoltre i Consorzi del Voltano e Tre Sorgenti.

Riportando in sintesi i risultati della ricerca, possiamo asserire che, su 44 Comuni compresi nella provincia, solo 15 si riforniscono anche da fonti proprie.

Tali fonti sono in numero di 39, e per 35 di esse è stata presentata istanza di concessione preferenziale ex art. 4 R.D. 1775 del 11/12/1933. Per le altre 4, e precisamente le Sorgenti Innamorata che approvvigionano i Comuni di Alessandria della Rocca e Cianciana, e le sorgenti Santa Rosalia e San Matteo di Bivona, non si conoscono eventuali passi amministrativi intrapresi.

Molti dei Comuni della Provincia sono approvvigionati dall'E.A.S. attraverso gli Acquedotti Montescuro Ovest, Garcia, Casale, Fanaco, Favara di Bugio, Madonie Ovest, dal Dissalatore di Gela e dai Minidissalatori di Porto Empedocle.

All'interno dell'ATO sono attivi, altresì, i Consorzi Voltano, che approvvigiona i Comuni di Agrigento, Aragona, Comitini, Favara, Ioppolo Giancaxio, Porto Empedocle, Raffadali, Santa Elisabetta, Sant'Angelo Muxaro e San Biagio Platani, e Tre Sorgenti, che approvvigiona i Comuni di Campobello di Licata, Canicatti, Castrofilippo, Grotte, Licata, Palma di Montechiaro, Racalmuto e Ravanusa.

A servizio di questi consorzi sono stati costruiti in via provvisoria, ma tuttora in funzione, due potabilizzatori in corrispondenza dei Laghi Castello (Bivona) e Leone.

I dati vengono riportati per singola fonte di approvvigionamento di ogni Comune con l'annotazione relativa alla portata idrica dichiarata o misurata, e dello stato dell'iter amministrativo della concessione.

Nelle note della tabella A.3. sono riportate, per alcune risorse, i tipi di gestione cui sono sottoposte attualmente. Poiché quello riportato potrebbe essere un elenco non completo di tutte le risorse presenti nella provincia di Caltanissetta, potrebbero esistere nel territorio altre fonti di approvvigionamento che, se di interesse regionale, saranno gestite dalla SICILIACQUE S.p.A.

**TAB.A.3/1 COMUNI DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO, QUADRO**  
**RIASSUNTIVO DELLE ISTANZE DI CONCESSIONE PRESENTATE**  
**DALL'E.A.S. PRESSO IL GENIO CIVILE.**

L'E.A.S. ha presentato, presso l'Ufficio del G.C. di Agrigento, in data 15/12/1999, le istanze di concessione per le fonti riportate nella seguente tabella.

NOME FONTE	COMUNE	L/SEC	ACQUEDOTTI O COMUNI SERVITI
S. Acqua Malati	Bivona	1,00	Tre Sorgenti – Voltano
S. San Matteo	Bivona	25,00	Tre Sorgenti - Voltano
S. Casale	Burgio	20,00	Casale
P. Callisi	Caltabellotta	15,00	Caltabellotta
S. Favara di Burgio	Caltabellotta	2,50	Sciacca – Ribera – Cattolica Siculiana – P. Empedocle – Agrigento
S. e pozzi Favara di Burgio	Caltabellotta	200,00	Favara di Burgio
P. Rinazzi	Camastra	3,00	Camastra
S. Chirumbo	Cammarata	5,00	Casteltermini
P. Feudotto 1	Menfi	25,00	Menfi – Sciacca
P. Feudotto 2	Menfi	25,00	Menfi – Sciacca
P. Feudotto 3	Menfi	25,00	Menfi – Sciacca
S. Grancio 1	Montevago	8,00	Montescuro Ovest
S. Grancio 2	Montevago	8,00	Montescuro Ovest
S. Falzina	Naro	3,00	Naro

NOME FONTE	COMUNE	L/SEC	ACQUEDOTTI O COMUNI SERVITI
S. Resinata	Sambuca di S.	25,00	Sambuca di Sicilia
P. San Giovanni	Sambuca di S.	23,00	Montescuro Ovest
S. Olivuzza	Sambuca di S.	1,00	Montescuro Ovest
P. Carboy 1-2-3-4-5	Sciacca	90,00	Sciacca
S. Ficarazzi	Sciacca	3,00	Sciacca
S. Salto	Sciacca	3,00	Sciacca
S. Catafaldi	Sciacca	2,00	Sciacca

**TAB.A.3/2 COMUNI DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO, QUADRO**

**RIASSUNTIVO DELLE ISTANZE DI CONCESSIONE PRESENTATE**

**DALL'AZIENDA CONSORTILE "ACQUEDOTTO DEL VOLTANO"**

**PRESSO IL GENIO CIVILE.**

L'Azienda Consortile Acquedotto del Voltano ha presentato, presso l'Ufficio del G.C. di Agrigento, in data 28/06/2001, le istanze di concessione preferenziale ex art. 4 R.D. 1775 del 11/12/1933 per le fonti riportate nella seguente tabella.

<b>NOME FONTE</b>	<b>COMUNE</b>
Pozzo P-S1 (C.da Scintilla)	Favara
Pozzo P-R2 /C.da Racalmare)	Grotte
Pozzo P-R1 (C.da San Racalmare)	Racalmuto
Pozzo P-SB1 (C.da San Bartolomeo)	Racalmuto
Pozzo P-SB2 (C.da San Bartolomeo)	Racalmuto
Pozzo P-SB3 (C.da San Bartolomeo)	Racalmuto
Pozzo P-SE2 (C.da Sant'Elia)	Santo Stefano Quisquina
Sorgente Galleria San Matteo	Santo Stefano Quisquina
Sorgente Galleria Castelluzzo	Santo Stefano Quisquina
Sorgente Galleria Gragotta	Santo Stefano Quisquina
Pozzo P-P1 (C.da Occhio del Pantano)	Santo Stefano Quisquina
Pozzo P-P2 (C.da Occhio del Pantano)	Santo Stefano Quisquina
Pozzo P-SE1 (C.da Sant'Elia)	Santo Stefano Quisquina



**SCHEMA RIASSUNTIVO**

<b>NOME FONTE</b>	<b>COMUNE</b>	<b>CONCESSIONE</b>	<b>NOTE</b>
S. Bonamorone	Agrigento	Richiesta	
S. Innamorata 1-2	Alessandria della Rocca		
S. Santa Rosalia	Bivona		
S. San Matteo	Bivona		
P. Callisi	Caltabellotta	Richiesta	
P. Musta	Campobello di Licata	Richiesta	
P. Medico	Campobello di Licata	Richiesta	
P. Canale	Campobello di Licata	Richiesta	
P. Gessi	Campobello di Licata	Richiesta	
P. Milici	Campobello di Licata	Richiesta	
P. Asse Attrezzato	Campobello di Licata	Richiesta	
P. La Marca	Canicatti	Richiesta	
P. Faro	Canicatti	Richiesta	
P. Pantano	Canicatti	Richiesta	
P. Alaimo	Canicatti	Richiesta	
S. Innamorata 1-2	Cianciana		
Pozzo nell'agro	Favara	Richiesta	
S. Favarotta	Menfi	Richiesta	
S. Misilbesi	Menfi	Richiesta	

P. 3B	Menfi	Richiesta	
P. Feudotto 1-2	Menfi	Richiesta	
S. Urgo del Drago	Menfi	Richiesta	
S. Luchicello	Naro	Richiesta	
P. Ciana	Palma di Montechiaro	Richiesta	
P. Mara	Palma di Montechiaro	Richiesta	
S. Casserino	Palma di Montechiaro	Richiesta	
S. Ninfa	Palma di Montechiaro	Richiesta	
P. Buoizzi	Ravanusa	Richiesta	
P. Cianciaramito	Ravanusa	Richiesta	
P. C.da Castello	Ribera	Richiesta	
P. Senia 1	Santa Margherita Belice	Richiesta	
P. Senia 2	Santa Margherita Belice	Richiesta	
P.Acquedotto Carboj	Sciacca	Richiesta	
S. del Salto	Sciacca	Richiesta	
S. Ccirata	Sciacca	Richiesta	
S. Bianca	Sciacca	Richiesta	
S. Catafaldi 1	Sciacca	Richiesta	
S. Catafaldi 2	Sciacca	Richiesta	
S. Ficarella	Sciacca	Richiesta	



**COMUNE DI AGRIGENTO**

- **Sorgente Bonamorone** **l/sec 0,15**

Richiesta concessione preferenziale dal Comune di Agrigento per la portata indicata, in data 28/06/2002.

- **Fornitura Consorzio del Voltano** **l/sec**

- **Fornitura E.A.S. dall'Acquedotto Favara di Burgio e dal Dissalatore di Gela** **l/sec 117,00**

**COMUNE DI ALESSANDRIA DELLA ROCCA**

- **Sorgenti Innamorata n°1 – 2** **l/sec**

Non si conoscono eventuali passi amministrativi intrapresi.

**COMUNE DI ARAGONA**

- **Fornitura E.A.S. dal Dissalatore di Gela** **l/sec**

**COMUNE DI BIVONA**

- **Sorgenti Alte** **l/sec**

In particolare le sorgenti utilizzate sono la Sorgente Santa Rosalia e la San Matteo.

Non si conoscono eventuali passi amministrativi intrapresi.

**COMUNE DI BURGIO**

- **Fornitura E.A.S. dall'Acquedotto del Casale**                      **l/sec      4,00**



**COMUNE DI CALAMONACI**

- **Fornitura E.A.S. dall'Acquedotto del Casale**                      **l/sec      3,00**

**COMUNE DI CALTABELLOTTA**

- **Pozzo Callisi** **l/sec 15,00**

Richiesta concessione preferenziale dal Comune di Caltabellotta per la portata indicata, in data 11/12/2000.

- **Fornitura E.A.S.** **l/sec 11,00**

**COMUNE DI CAMASTRA**

- **Fornitura E.A.S.** **l/sec** **22,00**

**COMUNE DI CAMMARATA**

- **Fornitura E.A.S. dall'Acquedotto Fanaco** **l/sec**

**COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA**

- **Pozzo Musta** **l/sec**
- **Pozzo Medico** **l/sec**
- **Pozzo Canale** **l/sec**
- **Pozzo Gessi** **l/sec**
- **Pozzo Milici** **l/sec**
- **Pozzo su asse attrezzato di Campobello di Licata** **l/sec**

Richiesta concessione preferenziale dal Comune di Campobello di Licata in data 29/06/2001.

- **Fornitura dall'Acquedotto Tre Sorgenti** **l/sec**
- **Fornitura E.A.S. dal Dissalatore di Gela** **l/sec** **7,00**

**COMUNE DI CANICATTI**

- **Pozzo La Marca** **l/sec**
- **Pozzo Faro** **l/sec**
- **Pozzo Pantano** **l/sec**
- **Pozzo Alaimo** **l/sec**

Richiesta concessione dal Comune di Canicattì in data 15/04/2002.

- **Fornitura dall'Acquedotto Tre Sorgenti** **l/sec**
- **Fornitura E.A.S. dal Dissalatore di Gela e dall'Acquedotto Fanaco** **l/sec 6,00**

**COMUNE DI CASTELTERMINI**

- **Fornitura E.A.S. dagli Acquedotti Fanaco e l/sec 44,00  
Madonie Ovest**

**COMUNE DI CASTROFILIPPO**

- **Fornitura dall'Acquedotto Tre Sorgenti** **l/sec**



**COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA**

- **Fornitura E.A.S. dall'Acquedotto Favara di Burgio      l/sec      17,00**

**COMUNE DI CIANCIANA**

- **Sorgenti Innamorata n°1 – 2** **l/sec**

Non si conoscono eventuali passi amministrativi intrapresi.

**COMUNE DI COMITINI**

- **Fornitura dall'Acquedotto del Voltano** **l/sec**

**COMUNE DI FAVARA**

- **Pozzo nell'agro del Comune di Favara** **l/sec**

Richiesta concessione preferenziale dal Comune di Favara in data 08/08/2000.

- **Fornitura dall'Acquedotto del Voltano** **l/sec**

**COMUNE DI GROTTA**

- **Fornitura dall'Acquedotto Tre Sorgenti** **l/sec**

**COMUNE DI IOPPOLO GIANCAXIO**

- **Fornitura dall'Acquedotto del Voltano** **l/sec**

**COMUNE DI LICATA**

- **Fornitura E.A.S. dal Dissalatore di Gela?                      l/sec    143,00**

**COMUNE DI LUCCA SICULA**

- **Fornitura E.A.S. dall'Acquedotto del Casale**                      **l/sec      5,00**



**COMUNE DI MENFI**

- **Sorgente Favarotta** **l/sec**

Richiesta concessione preferenziale dal Comune di Menfi in data 28/06/2001.

La sorgente ricade nel territorio del Comune di Contessa Entellina (PA).

- **Sorgente Misilbesi** **l/sec**

Richiesta concessione preferenziale dal Comune di Menfi in data 28/06/2001.

La sorgente ricade nel territorio del Comune di Sambuca di Sicilia.

- **Pozzo 3B (località Feudotto)** **l/sec**

Richiesta concessione preferenziale dal Comune di Menfi in data 28/06/2001.

- **Pozzi Feudotto n°1 – 2** **l/sec**

Richiesta concessione preferenziale dal Comune di Menfi in data 28/06/2001.

- **Sorgente Urgo del Drago 1** **l/sec**

Richiesta concessione preferenziale dal Comune di Menfi in data 28/06/2001.

La sorgente ricade nel territorio del Comune di Santa Margherita Belice.

**COMUNE DI MONTALLEGRO**

- **Fornitura E.A.S. dall'Acquedotto Favara di Burgio      l/sec      10,00**

**COMUNE DI MONTEVAGO**

- **Fornitura E.A.S. dall'Acquedotto Montescuro Ovest    l/sec    20,00**

**COMUNE DI NARO**

- **Sorgente Luchicello – Fontana di Rose** **l/sec**

Richiesta concessione dal Comune di Naro in data 05/06/2000.

- **Fornitura dall'Acquedotto Tre Sorgenti** **l/sec**

- **Fornitura E.A.S.** **l/sec    16,00**

**COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO**

- **Pozzo Ciana** **l/sec 5,50**
- **Pozzo Mara** **l/sec 3,50**
- **Sorgente Casserino** **l/sec 0,30**
- **Sorgente Ninfa** **l/sec 0,30**

Richiesta concessione preferenziale dal Comune di Palma di Montechiaro per le portate indicate in data 29/06/2001.

- **Fornitura E.A.S. dal Dissalatore di Gela** **l/sec 34,00**

**COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE**

- **Fornitura dall'Acquedotto del Voltano** **l/sec**
  
- **Fonitura E.A.S. dall'Acquedotto Favara di Burgio** **l/sec** **58,00**

**COMUNE DI RACALMUTO**

- **Fornitura dall'Acquedotto Tre Sorgenti** **l/sec**
  
- **Fornitura E.A.S.** **l/sec    14,00**



**COMUNE DI RAFFADALI**

- **Fornitura dall'Acquedotto del Voltano** **l/sec**

**COMUNE DI RAVANUSA**

- **Pozzo Buozzi** **l/sec 0,95**
- **Pozzo Cianciaramito** **l/sec 2,20**

Richiesta autorizzazione per l'uso potabile dal Comune di Ravanusa in data 18/06/2002.

Rilasciata autorizzazione per la derivazione ad uso igienico - sanitario dall'Ufficio del G.C. di Agrigento per la portata indicata in data 03/07/2002.

- **Fornitura E.A.S. dal Dissalatore di Gela** **l/sec 22,00**

**COMUNE DI REALMONTE**

- **Fornitura E.A.S. dall'Acquedotto Favara di Burgio      l/sec      24,00**

**COMUNE DI RIBERA**

- **Pozzi in C.da Castello** **l/sec** **6,00**

Richiesta concessione preferenziale dal Comune di Ribera per la portata indicata in data 11/08/2000.

- **Fornitura E.A.S. dall'Acquedotto Favara di Burgio** **l/sec** **68,00**

**COMUNE DI SAMBUCA DI SICILIA**

- **Fonitura E.A.S. dall'Acquedotto Montescuro Ovest      l/sec      30,00**

**COMUNE DI SAN BIAGIO PLATANI**

- **Fornitura dall'Acquedotto del Voltano** **l/sec**

**COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI**

- **Fonitura E.A.S. dagli Acquedotti Fanaco e l/sec 6,00  
Madonie Ovest**

**COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO**

- **Fornitura dall'Acquedotto del Voltano** **l/sec**



**COMUNE DI SANTA ELISABETTA**

- **Fornitura dall'Acquedotto del Voltano** **l/sec**

**COMUNE DI SANTA MARGHERITA BELICE**

- |  |       |      |
|--|-------|------|
| • Pozzo Senia n°1 (F.M. 40, part. 284) | l/sec | 3,00 |
| • Pozzo Senia n°2 (F.M. 49, part. 389) | l/sec | 2,00 |

Richiesta concessione preferenziale dal Comune di Santa Margherita Belice  
per le portate indicate in data 18/12/2000.

- **Fonitura E.A.S. dall'Acquedotto Montescuro Ovest** l/sec **3,00**

**COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA**

- **Fornitura E.A.S.** **l/sec 30,00**

**COMUNE DI SCIACCA**

- **Pozzi A – B – C – D – E – F dell'Acquedotto Carboj      l/sec      95,00**

Richiesta concessione preferenziale dal Comune di Sciacca per la portata indicata in data 28/06/2001.

- **Sorgente del Salto**
- **Sorgente Cicirata**
- **Sorgente Bianca**
- **Sorgente Catafaldi 1**
- **Sorgente Catafaldi 2**
- **Sorgente Ficarella**

Richiesta concessione preferenziale dal Comune di Sciacca per la portata complessiva di l/sec 6,00 in data 28/06/2001.

- **Fornitura E.A.S. dall'Acquedotto Garcia      l/sec      82,00**

**COMUNE DI SICULIANA**

- **Fornitura E.A.S. dall'Acquedotto Favara di Burgio      l/sec      18,00**

**COMUNE DI VILLAFRANCA SICULA**

- **Fornitura E.A.S. dall'Acquedotto del Casale**                      **l/sec      5,00**